



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato n. 22: Piano d'azione riguardante i controlli presso i porti, relativamente al trasporto
di carni e di prodotti a base di carne suina da parte dei passeggeri delle navi**

1. Ai passeggeri delle navi è consentito il trasporto fuori dal territorio della regione Sardegna, per uso personale, di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni, solo se confezionati sotto vuoto o in atmosfera protettiva e in confezione integra, muniti di etichetta adesiva integra riportante il bollo ovale e provenienti da stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.
2. I passeggeri delle navi sono esentati dal produrre una certificazione sanitaria in accompagnamento alle carni, preparazioni e prodotti a base di carne suina di cui al precedente punto 1) qualora il loro peso non sia superiore ai 10 Kg per passeggero. .
3. Non è consentito il trasporto di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni, se contrassegnati con bollo rettangolare o comunque non conformi ai punti 1) e 2).
4. Il Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale territorialmente competente predispone, in accordo con l'Autorità portuale, un calendario (mensile o settimanale) dei controlli presso l'aeroporto
5. Tale programmazione è suscettibile di variazioni che sono comunque concordate con il referente dell' l'Autorità portuale e con il referente del Servizio veterinario e assicurano il rispetto della frequenza programmata
6. La Polizia di frontiera e la guardia di finanza sono informate di tale programmazione periodica.
7. I controlli dei bagagli dei passeggeri e dei mezzi di trasporto, sono effettuati dal personale del Servizio veterinario durante il controllo che il Servizio di Sicurezza dei porti esegue secondo le specifiche dettate dal Piano di Sicurezza (PdS) di ogni singolo porto.
8. La collaborazione tra le Autorità non deve intralciare le finalità istituzionali proprie di ciascuna, né l'imbarco dei passeggeri e dei mezzi di trasporto.
9. Il compito del Servizio Veterinario, è quello di verificare a campione i bagagli del passeggero e dei mezzi di trasporto, prima dell'imbarco. Al passeggero viene data opportuna informazione verbale e viene invitato ad aprire e a mostrare il contenuto del proprio bagaglio.
10. Le eventuali carni fresche di suini, preparazioni e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni non conformi ai punti 1) e 2), devono essere consegnate dal passeggero a persona delegata non in partenza oppure lasciate in un apposito contenitore dove sono raccolte sistematicamente dalla Società individuata dall'Autorità portuale per la raccolta ed il conferimento alla distruzione.
11. I beni consegnati dai passeggeri sono annotati in un apposito registro contenente almeno le seguenti informazioni: data, tipologia di prodotto consegnato e relativa quantità, ragione sociale della ditta responsabile del trattamento, firma del personale che ha effettuato il controllo.
12. I Servizi Veterinari delle ASL provvedono ad apporre nei porti e negli aeroporti della Sardegna, in luoghi visibili al pubblico, apposita informativa sulla normativa che regola la spedizione e il trasporto di carni fresche, preparazioni e prodotti di origine suina al di fuori del territorio della Sardegna
13. Le attività di controllo devono essere adeguatamente documentate in accordo con le disposizioni impartite dal responsabile dell'area funzionale di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati del Servizio Veterinario.
14. Il Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale trasmette all' UDP all'Assessorato dell'Igiene e Sanità la rendicontazione mensile dell'attività svolta.